

Premessa

Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l'articolo 47, c. 3 del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.

Secondo questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva.

Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Questi ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981.

Bozza testo regolamentare

Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 secondo la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione del 31.07.2013, n. 66;
2. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 e all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

Art. 2

Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 1 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata.

2. Le violazioni di cui all'articolo 1, inoltre, sono rilevanti: sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della PA; ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio.
3. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 3

Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, esclusivamente su segnalazione dell'A.N.AC.-Autorità Nazionale Anticorruzione, dell'OIV-Organismo interno di valutazione ovvero del Responsabile della Trasparenza, anche a seguito di istanza di accesso civico.
2. Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza coincida con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il ruolo da esso rivestito, nell'ambito del presente Regolamento, è svolto da un funzionario o docente dell'ateneo designato dal Rettore.

Art. 4

Istruttoria

1. A seguito dell'avvio del procedimento di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge la fase istruttoria.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio.
3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 5

Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.
2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da persona di sua fiducia.
3. Durante il contraddittorio, del quale è redatto processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non imputabili.
4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 6

Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione rimettendo gli atti all'UPD-Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo che promuoverà la costituzione di un'apposita Commissione.

2. Nel caso in cui la presunta violazione sia contestata nei confronti del Rettore, di un componente degli Organi di indirizzo politico, di un docente o ricercatore dell'ateneo, le funzioni previste nel presente Regolamento per l'UPD sono svolte dal Collegio di disciplina.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 2 comma 1 è la Commissione di cui al comma 1 dell'art. 6 o il Collegio di disciplina di cui al comma 2 dell'art. 6.
2. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 provvedono sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 chiudono il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il **"non luogo a procedere"**.
4. La Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 fissano e notificano la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del d.lgs 33/2013 i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'ateneo.

Art. 8

Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la Commissione o il Collegio di cui all'art. 6 hanno riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché al ruolo ricoperto dallo stesso e al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ateneo.

Art. 9

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.